

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI **CASALE MONFERRATO**

Bando generale di concorso n° **6/2005** ai sensi della Legge Regionale 28 marzo 1995, n° 46, modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n° 51, dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n° 5 e dalla Legge Regionale 3 settembre 2001, n° 22, per l'assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria stessa.

AMBITI TERRITORIALI

Tutti i cittadini residenti o che prestano la loro attività lavorativa in uno dei Comuni compresi nell'A.T. n° 54

Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Balzola, Bozzole, Borgo San Martino, Camagna, Camino Monferrato, **Casale Monferrato**, Castelletto merli, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Gabiano, Giarole, Mirabello Monferrato, Moncalvo, Moncestino, Mombello Monferrato, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Palazzolo Vercellese, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Treville, Trino, Valmacca, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato.

possono concorrere all'assegnazione di almeno il 50% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili in detto ambito territoriale, purché in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti, mentre la quota restante è riservata ai residenti nei singoli Comuni in cui gli alloggi si rendono disponibili; nei casi in cui gli alloggi disponibili provengano da interventi di recupero, la quota riservata ai residenti nel Comune in cui sono localizzati gli alloggi, può essere elevata al 100 per cento.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A norma dell'art. 2 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46, modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1997 n. 51, dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e dalla Legge Regionale 3 settembre 2001, n° 22 può conseguire l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica:

- a) Chi abbia la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
E' ammesso altresì al concorso il cittadino di uno stato non appartenente all'Unione Europea, se legalmente soggiornante in Italia e svolga una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo da almeno tre anni;
- b) Chi abbia la residenza anagrafica o presti attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'A.T. n. 54 cui si riferisce il bando di concorso.
Detto requisito non è richiesto ai lavoratori emigrati all'estero per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.
- c) Chi non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della Categoria A/2 Classe I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche;

- d) Chi non abbia ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dello Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia più utilizzabile o perito senza aver dato luogo al risarcimento del danno;
- e) Chi fruisca di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile, **desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi**, non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata attualmente vigente, ragguagliato in rapporto al numero di componenti il nucleo familiare sulla base della tabella di equivalenza riportata in calce al presente bando.
Per le famiglie di nuova formazione, il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi;
- f) Chi non abbia ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- g) Chi non sia titolare, né lo sia alcun componente il nucleo familiare, di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione, sul territorio nazionale, al momento della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione;
- h) Chi non sia occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
- i) Chi non sia stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

Per nucleo familiare, si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini entro il secondo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità qualora, alla data di pubblicazione del bando, la convivenza istituita duri da almeno due anni, abbia quale fine l'assistenza a persone anziane o non autosufficienti e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte delle persone conviventi.

La stabilità della convivenza non viene meno quando l'interruzione della stessa sia dovuta a comprovati motivi di salute, di lavoro, di studio.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), ed f) da parte degli altri componenti il nucleo familiare.

Tali requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione nonché, successivamente, in costanza di rapporto, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera e) per il quale il limite di reddito è moltiplicato per due e per il requisito di cui alla lettera g) che deve sussistere al momento della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione.

INFORMATIVA RELATIVA AL D.Lgs 30/06/2003 n° 196

I dati personali ed i dati sensibili relativi alle condizioni dell'aspirante assegnatario, devono essere obbligatoriamente forniti ai fini dell'istruttoria della domanda di assegnazione alloggio e verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di cui trattasi, salvo la facoltà di esercitare in ogni momento il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione o cancellazione dei dati come previsto dall'art. 13 della legge sopra indicata.

DOMANDE E DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate esclusivamente sui moduli appositamente predisposti ed in distribuzione gratuita presso gli uffici dei Comuni sopra indicati e presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) DOCUMENTI OBBLIGATORI –

- A) autocertificazione “Modello A” allegato al modulo di domanda, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente,
- B) PER OGNI COMPONENTE LAVORATORE DIPENDENTE
Autocertificazione, oppure Modello CUD, Modello 730 o 740 attestante l'ammontare del reddito imponibile al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni famigliari, conseguito nell'intero anno solare precedente alla presentazione della domanda - (2004) –
- C) PER OGNI COMPONENTE LAVORATORE AUTONOMO
Autocertificazione, oppure Modello 740, Modello 750 attestante l'ammontare del reddito imponibile al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni famigliari, conseguito nell'intero anno solare precedente alla presentazione della domanda – (2004) –
- D) PER OGNI COMPONENTE PENSIONATO
Autocertificazione, oppure Modello CUD1, oppure Modello O BIS M INPS, rilasciato dagli Enti erogatori, attestante l'ammontare del trattamento pensionistico lordo fruito nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda - (2004) – oppure Modello 730 o 740, se presentato –
- E) PER OGNI COMPONENTE STUDENTE
Autocertificazione, oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante l'iscrizione e la regolare frequenza ed indicante se si tratta di corso diurno o serale
- F) PER OGNI COMPONENTE MILITARE IN SERVIZIO DI LEVA
Dichiarazione sostitutiva di certificazione indicante la data di inizio ed eventuale conclusione del servizio militare –

2) DOCUMENTI ATTI A COMPROVARE SITUAZIONI CHE DANNO DIRITTO A PUNTEGGIO PREFERENZIALE

ALLOGGIO IMPROPRIO:

- attestato dell'A.S.L. indicante la classificazione dell'immobile
- e
- dichiarazione sostitutiva di certificazione indicante le variazioni di residenza del richiedente nel biennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di concorso.

RILASCIO STRUTTURE O FAMIGLIE OSPITANTI

- attestato rilasciato dall'autorità competente indicante la data di rilascio, di conclusione del programma terapeutico o la scadenza di convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo.

ANZIANITA' DI CONTRIBUZIONE GESCAL

- autocertificazione oppure libretto di lavoro, oppure dichiarazione dell'ente previdenziale (Estratto conto assicurativo rilasciato dall'I.N.P.S.)

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'ALLOGGIO:

- attestato rilasciato dal Comune indicante lo stato di conservazione dell'immobile nonché la composizione, la superficie dei singoli vani l'esistenza dei servizi igienici anche esterni in comune con altre famiglie.

ALLOGGIO SOVRAFFOLLATO:

- stesso documento indicato al punto precedente

COABITAZIONE:

- autocertificazione indicante la composizione di ciascuno dei nuclei coabitanti;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante le variazioni anagrafiche intercorse nel biennio antecedente la pubblicazione del bando per ciascuno dei nuclei famigliari coabitanti

REDDITO FAMILIARE:

- i documenti da allegare sono quelli previsti ai precedenti punti B) – C) – D) - E) – F)

SFRATTO O RILASCIO:

- nel caso di rilascio di alloggio di servizio per collocamento in quiescenza, per trasferimento d'ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro: copia autenticata del provvedimento di rilascio intimato dall'Ente o dal datore di lavoro con l'indicazione del motivo del rilascio;
- nel caso di ordinanza di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio: copia autenticata dell'ordinanza di sgombero, rilasciata non oltre tre anni prima della data del bando, dall'autorità competente, con l'indicazione del motivo del rilascio;
- nel caso di sentenza esecutiva di sfratto o monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto: copia autenticata della sentenza esecutiva di sfratto;
- nel caso di sfratto per morosità : copia autenticata della sentenza esecutiva di sfratto **ed attestazione rilasciata dal Comune di residenza indicante che si tratta di morosità incolpevole.**

ANZIANITA':

- autocertificazione (Modello "A" allegato al modulo di domanda - Sezione 3)

FAMIGLIE DI NUOVA FORMAZIONE:

- se i richiedenti hanno già contratto matrimonio non oltre i due anni prima della data del bando: dichiarazione sostitutiva di certificazione oppure certificato di matrimonio;
- nel caso di nuclei famigliari non ancora formati al momento della domanda: autocertificazione indicante la volontà di contrarre matrimonio entro il **12 dicembre 2005** e documentazione relativa al reddito di ciascuno dei nubendi;

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE DISABILI

- attestato dell'A.S.L. o dell'I.N.A.I.L. o delle competenti commissioni mediche Territoriali Ospedaliere previste dalla normativa vigente in materia, relativo all'inabilità lavorativa del componente la famiglia;
- certificato rilasciato dal Comune contenente indicazione della presenza di barriere architettoniche che comportino concreto impedimento al disabile nell'accessibilità all'alloggio occupato in relazione allo specifico genere di disabilità posseduto

EMIGRATI:

- dichiarazione rilasciata dalla Rappresentanza Consolare o Diplomatica all'estero, attestante la condizione di emigrato e la scelta della località per la presentazione della domanda;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente indicazione dell'iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiani residenti all'estero)

PROFUGHI:

- certificato rilasciato dalla Prefettura;
- Modello "A" allegato alla domanda – Sezione 6;

NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA 5 O PIU' PERSONE:

- Modello "A" allegato alla domanda – Sezione 1;

INSERIMENTO IN PRECEDENTI GRADUATORIE

- autocertificazione indicante l'anno di partecipazione a precedenti bandi di concorso e la relativa collocazione nella graduatoria definitiva pubblicata;

TITOLARITA' DI PENSIONE O ASSEGNO SOCIALE

- Autocertificazione (oppure Modello CUD INPS)

FORZE DELL'ORDINE, FORZE ARMATE, VIGILI DEL FUOCO

- autocertificazione oppure altra documentazione ritenuta idonea a dimostrare l'avvenuto decesso per motivi di servizio

ATTENZIONE:

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

NON SONO VALUTABILI, AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E DELL'OPPOSIZIONE, I DOCUMENTI CHE IL RICHIEDENTE NON ABBAIA PRESENTATO NEL TERMINE ALL'UOPO FISSATO.

NEL CASO IN CUI, IN BASE AD ELEMENTI OBIETTIVAMENTE ACCERTATI, LA POSIZIONE REDDITUALE DOCUMENTATA AI FINI FISCALI APPAIA PALESEMENTE INATTENDIBILE, LA DOCUMENTAZIONE STESSA, ACQUISITA AGLI ATTI CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA, VERRA' TRASMESSA AI COMPETENTI UFFICI FINANZIARI PER GLI OPPORTUNI ACCERTAMENTI.

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli aspiranti assegnatari dovranno presentare la domanda al Comune di residenza se compreso nell'A.T. 54 oppure all'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria.

I lavoratori emigrati all'estero hanno facoltà di concorrere per un solo ambito territoriale da indicare in una dichiarazione raccolta da una Rappresentanza Consolare che rilascerà un certificato da allegare alla domanda.

ASSEGNAZIONE ALLOGGI ALLE FORZE DELL'ORDINE ED AI VIGILI DEL FUOCO

Possono partecipare al presente bando di concorso gli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco anche in assenza del requisito di cui all'art. 2 comma primo lettera c) della Legge Regionale 46/95 e s.m.i., purchè si tratti di immobili ubicati al di fuori dell'ambito territoriale n° 48, ed in assenza del requisito di cui all'art. 2 comma primo lettera e) della legge medesima.

Tali richiedenti saranno collocati in un'apposita graduatoria per l'assegnazione degli alloggi che si rendano disponibili, nella misura di un alloggio per ogni immobile di edilizia residenziale pubblica costituito da almeno dieci alloggi.

SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, debitamente sottoscritte e corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione, dovranno essere:

- presentate personalmente dall'interessato presso gli uffici dei Comuni dell'A.T. n. 54 sopra indicati o presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria, in Alessandria – via Piave n° 39 entro il termine tassativo ed improrogabile del **12 dicembre 2005**
- inviate entro il suddetto termine tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
PER LA VALIDITA' DELLE DOMANDE, SI TIENE CONTO DEL TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE CHE COMPARIRA' SULLA BUSTA O DELLA DATA DI RILASCIO DELLA RICEVUTA, IN CASO DI CONSEGNA A MANO.

Per i lavoratori emigrati all'estero, il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni (11 gennaio 2006).

Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano presentato la domanda dopo la scadenza del termine fissato dal bando.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

All'istruttoria delle domane provvedono gli uffici dell'A.T.C. che, nel caso di documentazione incompleta, provvederanno a richiedere l'integrazione della documentazione ai concorrenti interessati, fissando loro un termine non superiore a trenta giorni dalla data della richiesta, per la consegna.

Le domande, una volta istruite dall'A.T.C., saranno inoltrate ad una apposita Commissione, costituita in conformità del disposto di cui all'art. 9 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 e s.m.i.

La predetta Commissione, istituita presso l'A.T.C. competente per territorio, provvederà:

- alla formazione della graduatoria provvisoria;
- all'esame degli eventuali ricorsi, che gli interessati dovranno presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'Albo Pretorio;
- alla formulazione della graduatoria definitiva secondo le modalità previste dall'art. 11 della L.R. 28/3/1995, n. 46 modificata dalla L.R. 29/7/1997, n. 51 e dalla L.R. 21/1/1998, n. 5, e dalla L.R. 3/09/2001, n. 22

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.

Il Comune effettuerà l'assegnazione degli alloggi secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva formata dalla Commissione di cui sopra.

PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI REALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 3/09/1984, N° 34 "DISPOSIZIONI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE

ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DA REALIZZARSI DA PARTE DEGLI I.A.C.P., DEI COMUNI E DEI LORO CONSORZI" VERRANNO INDIVIDUATI COME BENEFICIARI GLI ASPIRANTI ASSEGNATARI PORTATORI DI HANDICAP MOTORIO, UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA.

La scelta degli alloggi nell'ambito di quelli da assegnare è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare, prima della consegna dell'alloggio, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente indicazione del fatto che il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. 46/95 e s.m.i. permane dalla data del bando di concorso alla data di assegnazione.

Essi non possono rinunciare all'alloggio assegnato, salvo nel caso in cui questo non risulti adeguato alla composizione del nucleo familiare in riferimento ai parametri previsti dalla presente legge o non risulti idoneo in relazione alla presenza nel nucleo familiare di documentate situazioni di grave invalidità. In tali casi essi non perdono il diritto alle future assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive posizioni nella graduatoria, per il periodo di validità della stessa.

Il canone di locazione degli alloggi è stabilito nel rispetto delle norme di cui agli articoli 17 – 18 – 19 – 20 della L.R. 28/3/1995, n. 46 e s.m.i. –

Per quanto non citato nel presente bando, vale quanto previsto dalla L.R. 28.03.1995, N. 46, così come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1997, n. 51, dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5, dalla Legge Regionale 3 settembre 2001 n° 22 e da altre leggi e disposizioni statali e/o regionali vigenti in materia.

LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE SONO PUNITE AI SENSI DELLA LEGGE PENALE E IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA.

IL PRESIDENTE

per delega del Comune di Casale Monferrato

Alessandria, lì 10 ottobre 2005

Atto non soggetto all'Imposta di Bollo, giusta articolo 60 della Tariffa Allegato A) al D.P.R. 26/10/1970, n. 642 –

TABELLA REDDITO CONVENZIONALE

| COMPONENTI CONVENZIONALI | FINO A 2 | 2,50 | 3 | 3,50 | 4 | 4,50 | > 4,50 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| COEFFICIENTE | 1 | 1,11 | 1,22 | 1,32 | 1,42 | 1,51 | 1,60 |
| LIMITE MASSIMO DI ASSEGNAZIONE | 11.109,19 | 12.331,20 | 13.553,21 | 14.664,13 | 15.775,05 | 16.774,88 | 17.774,70 |